

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 S.M.I., DELLA VARIANTE ALLA DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE PREVISTA DALL'ART. 12 DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Besana in Brianza è dotato di P.G.T. approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27/06/2008, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 35, in data 27/08/2008 e successiva variante al Documento di Piano approvata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2012, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 49, in data 05/12/2012;
- con sentenza n. 3/2010, depositata in data 08/01/2010, il T.A.R Lombardia seconda sezione, in accoglimento di motivazioni presentate da ricorrente, ha annullato l'articolo 12 comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., disciplinante le "aree agricole di tutela";
- l'Amministrazione Comunale ha promosso appello al Consiglio di Stato contro la suddetta sentenza del T.A.R. Lombardia ottenendone la sospensiva;
- con sentenza del Consiglio di Stato n. 05453/2013, depositata in data 18/11/2013, è stata confermata l'appellata sentenza del TAR Lombardia n. 3/2010 del 08/01/2013 con la quale *"per l'effetto annulla l'art. 12.4 delle n.d.a. del Piano di Governo del Territorio del Comune di Besana in Brianza nei limiti di cui in motivazione"* così di seguito riassumibili:
 1. *"l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui si pone in contrasto con i requisiti soggettivi tassativamente previsti dall'art. 60 della L.R. 12/05"*;
 2. *"è illegittimo nella parte in cui prevede gli stessi requisiti (cioè che i nuovi edifici siano realizzati nell'ambito del complesso aziendale esistente e dovranno essere realizzati ad una distanza non superiore a m. 30 dagli edifici esistenti) sia come condizione di non riduzione degli indici sia come condizione per svolgere qualsiasi attività agricola"*;
 3. *"illegittimo l'art. 12.4 delle n.d.a. comunali nella parte in cui contiene una disciplina dell'attività agricola che impone limiti volumetrici alle attrezzature ed alle infrastrutture produttive previste dalla norma."*;
- con delibera di Giunta Comunale n. 379 del 18/12/2013, è stato avviato il procedimento per la redazione della variante alla disciplina delle aree agricole prevista dall'art. 12 delle norme tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 12/2005 s.m.i., dandone comunicazione mediante avviso all'albo pretorio, manifesti sul territorio comunale, giornali "Il Giornale di Carate", tramite pubblicizzazione sul sito internet istituzionale e mediante pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 8 del 19/02/2014, per la raccolta di suggerimenti e proposte da parte di tutti gli interessati;
- che a seguito dell'avvio del procedimento relativo alla redazione della variante alla disciplina delle aree agricole prevista dall'art. 12 delle norme tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. sono pervenute al protocollo comunale circa 5 istanze, singolarmente istruite e valutate, depositate presso l'ufficio tecnico comunale;
- in data 07/03/2014 la proposta di variante è stata presentata, ai sensi dell'art 13 comma 3 della L.r. n. 12/2005 s.m.i., alle parti sociali ed economiche le quali non hanno fatto pervenire alcun parere nei successivi trenta giorni;

VISTO l'elaborato di variante alla disciplina delle aree agricole prevista dall'art. 12 delle norme tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. composto dal documento di cui all'allegato A;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 s.m.i. – Legge per il Governo del Territorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si è provveduto alla pubblicazione dello schema di provvedimento e dei relativi allegati sul sito istituzionale;

RICHIAMATO l'articolo 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che impone ai consiglieri l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione dei piani urbanistici nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i. inseriti nel presente atto;

A VOTI _____

DELIBERA

1. le premesse alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e vengono integralmente richiamate;
2. di adottare la variante alla disciplina delle aree agricole prevista dall'art. 12 delle norme tecniche del Piano delle Regole del P.G.T., con le modalità dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i., e composto dal documento di cui all'allegato A;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.r. n. 12/2005 s.m.i., entro novanta giorni dall'adozione gli atti di variante al Piano di Governo del Territorio saranno depositati presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di giorni trenta, al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni;
4. di dare atto che sarà dato avviso del deposito degli atti di variante al Piano di Governo del Territorio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul B.U.R.L., su quotidiano a diffusione locale, sul sito internet del Comune nonché con manifesti murari affissi in diversi punti del territorio comunale;
5. di dare atto che contemporaneamente al deposito presso la segreteria gli atti di variante, ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.r. n. 12/2005 s.m.i. saranno trasmessi alla Provincia per l'espressione del parere di competenza;
6. di dare atto che il termine di cui all'art. 13 comma 7 della L.r. n. 12/2005 s.m.i., per gli effetti del successivo comma 7bis, è pari a centocinquanta giorni in quanto successivamente all'adozione della presente variante verrà pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale
7. di dare atto che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di P.G.T., ai sensi dell'art. 13 comma 12 della L.R. n. 12/2005 s.m.i., vengono applicate le misure di salvaguardia in relazione a interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.

CITTA' DI BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Argomento: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 S.M.I., DELLA VARIANTE ALLA DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE PREVISTA DALL'ART. 12 DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

Ufficio proponente: Servizio Urbanistica / (MB)

Parere per la regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato

Visto l'argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto arch. Maurizio Barella, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Besana in Brianza,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Servizio Urbanistica
(arch. Maurizio Barella)

Parere per la regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Preso atto di quanto sopra e avendo quindi verificata la regolarità contabile, il sottoscritto Ronzoni Rag. Mario esprime parere favorevole.

Besana in Brianza,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Mario Ronzoni)